



La Corte di Giustizia UE già in data 11 novembre 2010, con propria sentenza ebbe a dichiarare che la Regione Veneto “ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e che quindi, conseguentemente “la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9 di tale direttiva”.

A fronte della reiterazione da parte della Regione Veneto di provvedimenti di deroga nei primi anni dello scorso decennio, è conseguita la lettera di costituzione in mora del 25 novembre 2011, e la comunicazione del 12 luglio 2013 alla Regione Veneto da parte della Commissione Europea e per il tramite del Rappresentante permanente presso la Unione europea che ribadisce come “qualora le autorità venete adottassero una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dell’articolo 9 della direttiva ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 2010” e che quindi “ove venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l’imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana”.

Con nota del 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione trasmetteva alla Presidenza Regionale la nota della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea a firma di Falkenberg con la quale veniva comunicata l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2004/4926 avente ad oggetto “Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga” in cui veniva evidenziato che la Commissione Europea avrebbe potuto riaprire la procedura in questione qualora venisse a conoscenza di nuovi provvedimenti in deroga non conformi alla Direttiva 2009/147/CE. Inoltre, la nota precisava che una eventuale nuova iniziativa della Commissione avrebbe comportato il riavvio della procedura archiviata a partire dalla sua ultima fase procedurale.

Si evidenzia che l’eventuale adozione di un provvedimento in deroga non conforme alla Direttiva 2009/147/CE comporterebbe il riavvio della procedura di infrazione già oggetto di archiviazione a partire dalla sua ultima fase procedurale e quindi la quantificazione di sanzioni pecuniarie comminate all’Italia che finirebbero, con ogni probabilità, per gravare sul bilancio della Regione del Veneto potendo essere oggetto di rivalsa sulla Regione stessa ai sensi dell’art. 43 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Tutto ciò rappresentato, nel ricordare che l’autorizzazione di eventuali prelievi venatori in regime di deroga da parte dell’Amministrazione regionale è subordinata, ai sensi della più volte richiamata Direttiva Europea, al rigoroso rispetto dei seguenti presupposti e condizioni di legittimità di seguito riportati:

1. la chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga;
2. l’attestazione della mancanza di soluzioni alternative;
3. il calcolo corretto della piccola quantità;
4. la definizione dei mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati;
5. la definizione delle circostanze di tempo e di luogo;
6. l’attivazione di un sistema di controllo;
7. l’attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità;
8. la definizione delle condizioni di rischio e l’individuazione delle autorità abilitate.



Si evidenzia che i punti particolarmente critici risultano essere i primi due, ovvero:

1. la chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga;
2. l'attestazione della mancanza di soluzioni alternative.

Si rimane in attesa di eventuali contributi argomentativi, se le spettano. Le associazioni in indirizzo ritengono di voler fornire quale supporto all'Amministrazione regionale nel percorso della possibile predisposizione di un provvedimento autorizzativo, che siano in grado di rafforzare le motivazioni di cui si dispone attualmente, entro e non oltre il giorno 03.08 p.v.

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.

Assessore alla caccia
Cristiano Corazzari